



SENTENZA N. 40/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice

Carola Corrado

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso in materia di pensione iscritto al n. **72648** del registro di Segreteria proposto da **(OMISSIS)**, assistito dal Patronato A.C.L.I., elettivamente domiciliato in Napoli, presso lo studio dell'avv. Maurizio D'Ago, C.F. DGAMRZ82D21F839H, via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, che lo rappresenta e difende, fax 081.5446949 posta elettronica certificata mauriziodago@pec.it,

contro

- **Ministero dell'interno**, in persona del legale rappresentante p.t.,; difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli

- **Ministero della difesa**, in persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udito nell'udienza in data 24 gennaio 2024 l'avv. Chiara D'Ago, in sostituzione dell'avv. Maurizio D'Ago

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente rappresentava di essere dipendente del Ministero dell'interno, in servizio presso la questura di Napoli, come agente scelto tecnico della Polizia di Stato.

In precedenza lo stesso era in servizio, quale dipendente del Ministero della difesa, presso il 21° Regimento Genio Guastatori ed era in congedo dal 21.09.2010 per motivi sanitari, essendo stata riscontrata, in data 13.05.2013, l'infermità/lesione "tiroidectomia totale, carcinoma papillare della tiroide ciclo terapia radiometabolica". Tale infermità era ritenuta in rapporto di causalità con il servizio prestato, in quanto dopo aver partecipato alla missione Fuori Area dal 02/12/2004 al 10/06/2005, denominata Joint Guardian in Kosovo, veniva diagnosticato, per effetto del Protocollo Mandelli, art. 4 bis L. 27/2001, gozzo nodulare normofunzionante. Quindi era riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle patologie, unitamente all'artrosi cervico – dorsale con ernia discale C5 – C6, protrusione discale C6 – C7 e D8 – D9, con radiocolopatia cronica EMG accertata in C5 – C6.

Con domanda del 14.03.2017 l'istante chiedeva che fosse riconosciuta dipendente da causa di servizio anche per la sincope vaso – vagale di tipo misto.

Con provvedimento, nota ministeriale nr. 333/H/5300/ROC, notificato in data 08.05.2020, a seguito di riesame amministrativo, era negata la dipendenza da causa di servizio della patologia denominata sincope vaso – vagale.

Nel ricorso era riportata quindi la consulenza medico legale, del 22.06.2020, volta ad affermare invece la sussistenza del suddetto nesso causale.

Pertanto l'istante adiva questo giudice chiedendo di «a) accogliere il presente

ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sincope vaso vagale di tipo misto (tipo 1) con una menomazione dell'integrità psicofisica ascrivibile alla 7° categoria della tabella A, misura massima, di cui al DPR 834/81 con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza accertata e/o dalla decorrenza stabilita dalla legge;

b) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante».

Con decreto del 3 agosto 2022 era fissata per la trattazione del giudizio l'udienza del 25 gennaio 2023, successivamente rinviata all'udienza del 26 settembre 2023.

Con pec dell'11 gennaio 2023 il Ministero dell'interno inviava la propria memoria, nella quale, in via preliminare, rilevava che il provvedimento negativo del nesso di causalità riguardava la richiesta formulata dal ricorrente ai fini dell'equo indennizzo. Il provvedimento ministeriale emesso non riguardava in alcun modo un provvedimento su pensione privilegiata. Da qui non si comprenderebbe l'aver adito la Corte dei conti, considerato che la giurisdizione in questo caso sarebbe del giudice amministrativo. Era sul punto richiamata sia giurisprudenza amministrativa sulla diversità della verifica ai fini dell'equo indennizzo, sia di questa Corte sul difetto di giurisdizione.

Pertanto il Ministero contestava il fatto che il ricorrente potesse scegliersi il giudice e superare la decorrenza dei termini. A tal proposito si faceva valere l'inammissibilità anche secondo quanto disposto dall'art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c.

Nel merito, il Ministero riteneva legittimo il proprio provvedimento, assunto in seguito al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. Parere che potrebbe essere non recepito solo in caso di errori o di elementi ulteriori emersi successivamente.

L'ente rappresentava inoltre che per altra patologia, ritenuta sempre dipendente da causa di servizio, il ricorrente aveva adito il TAR Lazio, che aveva respinto il ricorso.

In conclusione il Ministero dell'interno chiedeva il rigetto del ricorso «- *in via principale in quanto inammissibile trattandosi di provvedimento non riguardante esplicitamente un provvedimento di pensione privilegiata emesso da quest'Amministrazione (art. 153 codice giustizia contabile) e, per difetto di giurisdizione trattandosi di provvedimento emesso ai fini dell'equo indennizzo;*

- in via subordinata, in quanto infondato, poiché si ribadisce la correttezza dell'operato di questa Amministrazione che si è attenuta alle conclusioni degli organi preposti dalla legislazione vigente (D.P.R. 461/01) all'accertamento della dipendenza da causa di servizio (parere obbligatorio e vincolante del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio).

Qualora venga accolto il gravame e accertata la dipendenza da fatti di servizio delle infermità oggetto del contenzioso, il G.U.P. dovrà valutare:

c) che, non potrà riaprirsi la pratica ai fini dell'equo indennizzo in quanto da ritenersi definitivamente conclusa e il relativo provvedimento non impugnato nei modi e nei termini indicati e, che il ricorrente non potrà richiedere gli altri benefici correlati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

previsti per il personale in servizio, il cui contenzioso rimane di competenza del giudice amministrativo».

All'udienza del 26 settembre 2023 era presente solo l'Avv. D'Ago Chiara, per delega dell'Avv. D'Ago Maurizio.

Considerato che il Ministero della Difesa non risultava costituito, si rammentava che l'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 dispone che tutte le citazioni, i ricorsi anche innanzi alle giurisdizioni amministrative e speciali devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l'Ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

Altresì, era precisato che l'art. 417 *bis* c.p.c., richiamato dall'art. 158, comma 2, c.g.c. e quindi qui applicabile, prescrive la possibilità di difesa in giudizio dell'amministrazione con propri dipendenti, salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio non determini di assumere direttamente la causa. Infatti il comma 2 dell'art. 417 *bis* c.p.c. prevede che *«Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non*

oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente».

Ne discende che, al fine di consentire all'Avvocatura di determinarsi al riguardo, a quest'ultima deve essere effettuata la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, altrimenti la nullità della notifica effettuata alla sola amministrazione non può ritenersi sanata dalla costituzione dell'amministrazione attraverso i propri dipendenti.

Si onerava quindi parte ricorrente alla corretta notifica del ricorso e del presente verbale alle amministrazioni convenute entro il termine di 10 giorni dalla presente udienza e si rinviava la trattazione del giudizio all'udienza del 24.01.2024, ore 10.00.

In data 11 gennaio 2024 depositava una memoria l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli nell'interesse del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, nella quale faceva rilevare che rispetto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio non richiesto ai fini pensionistici, come nel caso di specie, sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo. Si chiedeva quindi a questo giudice di declinare la giurisdizione.

Sempre in data 11 gennaio 2024 inviava anche il Ministero della difesa la propria memoria, nella quale faceva presente che il ricorrente non è legato da rapporto di servizio con l'amministrazione e, quindi, chiedeva l'estromissione dal giudizio.

In data 15 gennaio 2024 l'Avvocatura distrettuale dello Stato depositava dell'interno.

All'udienza del 24 gennaio 2024 il difensore di parte ricorrente, in relazione all'eccezione di difetto di giurisdizione, richiamava la pronuncia della Corte di Cassazione del 2014 che affermava asservi la giurisdizione della Corte dei conti ed evidenziava altresì che l'accertamento della dipendenza della patologia da causa di servizio sarebbe unico per l'equo indennizzo e la pensione privilegiata.

Era altresì presente il dott. Sarno per il Ministero della difesa, che faceva presente di non essere a conoscenza dell'avvenuta costituzione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato anche per il Ministero della difesa.

Al termine della discussione la causa era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Va, anzitutto, chiarito che, per effetto del secondo comma dell'articolo 417-*bis* c.p.c., espressamente richiamato dall'articolo 158, comma 2 c.g.c. (codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, modificato con decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114), il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno sono ritenuti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, sebbene anche le Amministrazioni abbiano depositato propria memoria di costituzione.

2. Oggetto del presente giudizio, come da domanda formulata nel ricorso, è il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sincope vaso vagale di tipo misto (tipo 1) con una menomazione psicofisica dell'integrità ascrivibile alla 7^a cat. tab. A.

A tal riguardo nel ricorso si faceva presente di aver chiesto

all'amministrazione tale riconoscimento con domanda del 14.03.2017 e di essergli stato negato con provvedimento nota ministeriale n. 333/H/5300/ROC.

Orbene, la suddetta domanda amministrativa, depositata dal Ministero dell'interno, unitamente alla propria memoria, era presentata ai fini del riconoscimento invocato e dell'equo indennizzo. In essa non era richiesta la pensione privilegiata. Il provvedimento di diniego era quindi una decisione dell'amministrazione adottata per negare la dipendenza tra la patologia ai fini del diniego dell'equo indennizzo.

Ciò precisato, occorre scrutinare innanzitutto le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa, per il tramite dell'Avvocatura di Stato, in relazione al difetto di giurisdizione.

La prima eccezione si ritiene fondata.

Questo giudice ha infatti la giurisdizione quando l'accertamento della dipendenza delle patologie da causa di servizio è finalizzato all'ottenimento della pensione privilegiata (Cass. Sez. un., ord. n. 4325/2014). La controversia peraltro innanzi a questo giudice è stata ritenuta ammissibile anche quando riguarda il mero accertamento della dipendenza da causa di servizio, a prescindere dalla presentazione della domanda in via amministrativa trovandosi il soggetto ancora in servizio (SS.RR. 12/2023).

Nel caso di specie, però, nel ricorso tale accertamento non è invocato ai fini del diritto futuro a pensione. Nella motivazione del ricorso non si fa cenno, né si manifesta l'interesse pensionistico ed anche nelle conclusioni del ricorso l'accertamento non viene chiesto a questo giudice a fini pensionistici.

Testualmente è chiesto in giudizio:

«a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sincope vaso vagale di tipo misto (tipo 1) con una menomazione dell'integrità psicofisica ascrivibile alla 7° categoria della tabella A, misura massima, di cui al DPR 834/81 con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza accertata e/o dalla decorrenza stabilita dalla legge;».

Peraltro non potrebbe essere un accertamento finalizzato al diritto pensionistico, perché come richiesto dall'art. 67 DPR 1092/1973 le infermità o lesioni non devono essere suscettibili di miglioramento. Nel caso di specie, dalla perizia inserita nel corpo del ricorso, non emerge questo aspetto rilevante, anzi potrebbe evincersi che siano infermità che sono soggette a remissione. A pag. 13 del ricorso (che è il contenuto della perizia medico legale di parte) si legge che la sincope è una transitoria perdita di coscienza ad insorgenza relativamente rapida, di breve durata e con remissione spontanea completa. A pag. 14 del ricorso si legge che l'assenza di manifestazioni di perdita di coscienza in soggetti che hanno manifestato episodi sincopali non equivale ad una avvenuta guarigione risultano ben nota la possibilità di recidiva.... Si parla quindi di “possibilità” di recidiva.

Ed ancora si legge che a riprova del ruolo, quantomeno concausale determinante ed efficiente dell'attività lavorativa svolta dal Sig. (omissis) nell'insorgenza della sincope vaso vagale, v'è l'evidenza che allorquando nei primi mesi del 2017 – successivamente alla comparsa clinica degli episodi

sincopali – è stato destinato dapprima ai ruoli civili e poi a quelli tecnici di PS (tipologie di mansioni caratterizzate da un minor carico di stress psico-fisico) si è assistito ad un buon controllo del disturbo, venendo ritenuti superflui controlli programmati nell’ottobre 2019. Da ciò sembra evincersi quindi la possibilità di remissione della patologia.

Pertanto, considerato che la domanda amministrativa presentata al Ministero riguardava la richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e l’equo indennizzo, considerato che si tratta di patologie per le quali il ricorrente non afferma e non prova la circostanza che non siano soggette a miglioramento, presupposto per ottenere la pensione privilegiata e, conseguentemente non palesa l’interesse ad ottenere l’accertamento a fini pensionistici, ancorché si tratterebbe del futuro diritto a pensione, deve dedursi che per la controversia non sussiste la giurisdizione di questo giudice.

Dalla formulazione e argomentazione dell’eccezione di difetto di giurisdizione si comprende che il Ministero riferisca la stessa al diritto all’equo indennizzo ed anche all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, che viene chiaramente ritenuto dal convenuto Ministero finalizzato sul piano amministrativo all’equo indennizzo.

Con riguardo alla sussistenza della giurisdizione di questo giudice in tema di equo indennizzo e, ancor prima, in tema di accertamento di dipendenza da causa di servizio effettuato in un procedimento amministrativo volto ad ottenere l’equo indennizzo, si deve concludere negativamente. Infatti ammettere la giurisdizione di questo giudice, consentirebbe alla parte di scegliere il giudice adito in ordine ad una controversia che sul piano

sostanziale può riguardare il presupposto di più diritti, il cui accertamento è devoluto a giurisdizioni diverse. In altri termini, l'accertamento della dipendenza da causa di servizio è il presupposto sia del diritto all'equo indennizzo sia del diritto alla pensione privilegiata, ma la controversia sull'equo indennizzo è devoluta al giudice del rapporto di lavoro mentre quella sul diritto alla pensione privilegiata è devoluta al giudice delle pensioni.

Per tale motivo, per stabilire quale sia il giudice dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta non può prescindersi dall'assetto di interessi manifestati oggettivamente sul piano sostanziale (cfr. sez. Friuli Venezia Giulia, n. 27/2020 che così si esprime con riguardo alla questione di ammissibilità di causa analoga). Innanzitutto, si condivide qui l'affermazione della Corte di cassazione, secondo la quale «è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di "mero accertamento" della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato» (Cass. Sez. un., ord. n. 4325/2014).

Ma nel caso di specie appare chiaro che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio viene in rilievo nella controversia quale presupposto della concessione dell'equo indennizzo, come da domanda in via amministrativa dell'istante e conseguente provvedimento di diniego dell'amministrazione, avverso il quale si agisce in riforma.

Peraltro, in questa ipotesi non può ammettersi la giurisdizione della Corte perché sulla medesima controversia, per la parte "accertamento della

dipendenza da causa di servizio” il ricorrente fra il giudice del rapporto di lavoro e il giudice delle pensioni lo otterrebbe dalla Corte, mentre sulla restante parte della controversia relativa all’equo indennizzo dovrebbe ottenere la pronuncia di accertamento dal giudice del rapporto di lavoro.

Peraltro per potersi affermare la giurisdizione di questo giudizio, come indicato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, ancorché unica richiesta di accertamento formulata in giudizio, dovrebbe essere finalizzato al riconoscimento della pensione privilegiata. Nel ricorso non si fa accenno nelle domande giudiziali al fatto che tale accertamento venga richiesto dal sig. (omissis) quale presupposto della pensione privilegiata.

Orbene, tutto ciò considerato e rilevato che la domanda amministrativa ed il decreto ministeriale riguardavano dipendenza da causa di servizio e richiesta di equo indennizzo, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i d.lgs. 104/2010. Infatti come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte *«l’equo indennizzo trova il suo fondamento nella disciplina del rapporto di impiego, non in quello previdenziale, con la conseguenza che la controversia a esso relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione (Cassazione civile, Sez. un., sent. n. 6997 del 24 marzo 2010)»* (sez. Sicilia n. 892/2016).

A ciò deve aggiungersi quanto affermato sul tema dal Consiglio di Stato (n. 142/2020): *«La giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto modo di*

scrutinare in diverse pronunce le controversie originate da sopravvenute decisioni della Corte dei conti concernenti la pensione privilegiata nel senso della autonomia processuale dei sistemi di tutela (v. in particolare Cons. Stato, sez. IV, n. 7618 del 2006; n. 6241 del 2006; n. 2676 del 2005; n. 8061 del 2004; da ultimo, un caso sovrapponibile a quello in esame, Cons. Stato, sez. IV, n. -OMISSIS- che ha riformato proprio il precedente richiamato a fondamento dell'impugnata sentenza). Controversie analoghe sono state esaminate dalla Corte di cassazione, rispetto al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 22297 del 2014; n. 14208 del 2018).

11.1. Nell'ambito di una pacifica devoluzione delle relative controversie a due distinti plessi giurisdizionali sulla base del carattere esclusivo della giurisdizione in materia di pensioni a totale carico dello Stato (da ultimo, Cass. civ., sez. un., n. 21605 del 2019 e n. 4325 del 2014), e della esclusione della rilevanza del giudicato formatosi su uno dei due benefici, si sono consolidati i seguenti principi:

a) l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo "sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme"; infatti, ai fini della pensione privilegiata "l'esame viene portato sul nesso tra l'evento e l'infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità", 11 mentre nel caso dell'equo indennizzo "la verifica ha come oggetto il rapporto tra l'infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l'indennizzo";

b) alla diversità dell'oggetto della verifica corrisponde una diversità di disciplina, che si traduce sia in differenti modalità di erogazione delle due provvidenze, fra le quali non vi è alcuna correlazione diretta, immediata ed automatica, sia nella devoluzione delle relative controversie a due plessi giurisdizionali distinti, regime che ha la sua ragion d'essere nelle differenze di oggetto e di natura dei due giudizi;

c) mentre i giudizi riguardanti l'equo indennizzo investono questioni relative al trattamento economico spettante al lavoratore o jure successionis ai suoi eredi nell'ambito del rapporto di impiego (da far valere dinanzi al giudice ordinario od al giudice amministrativo a seconda della natura del rapporto di lavoro medesimo), nelle controversie in materia di pensione privilegiata (devolute alla Corte dei conti) si discute del riconoscimento della titolarità del diritto alla pensione privilegiata e/o all'assegno accessorio, in favore di soggetti il cui trattamento pensionistico sia a totale carico dello Stato.

11.2. Queste affermazioni sono coerenti con la riaffermazione della natura di interesse legittimo pretensivo in capo al soggetto che chiede il beneficio dell'equo indennizzo, potendosi configurare una posizione di diritto soggettivo alla esatta liquidazione solo dopo il provvedimento di attribuzione del beneficio (per la distinzione cfr. Ad. plen., n. 4 del 1984; sulla natura indennitaria ope legis v. Ad. plen. n. 1 del 2018), nonché con la riaffermazione del carattere perentorio del termine per impugnare il 12 provvedimento di diniego (oltre alla richiamata n. -OMISSIS-, ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, n. 2718 del 2017; sez. VI n. 7073 del 2009)».

Alla luce di tali principi, per la domanda volta ad ottenere l'accertamento della

	15	
	dipendenza da causa di servizio se non è finalizzata all’ottenimento della	
	pensione privilegiata, si deve ritenere sussistente la giurisdizione del giudice	
	amministrativo, di fronte al quale, la riassunzione dovrà avvenire nei termini	
	previsti dalle norme, ai sensi dell’art. 17 c.g.c. , fatte salve eventuali decadenze	
	già intervenute prima del deposito dell’odierno ricorso.	
	3. A mente dell’art. 31 c.g.c., definendo il giudizio con l’accoglimento di una	
	questione pregiudiziale, si compensano le spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	- dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;	
	- compensa le spese.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli nella camera di consiglio in data 24 gennaio 2024.	
	Il Giudice	
	Carola Corrado	
	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria nei modi di legge	
	Napoli, 29.01.2024	
	DECRETO	
	Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo	

30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli